

Società Operaia
di
Vrezzo sull'Adda

Statuto provvisorio

Adottato il 6 Gennaio 1879
per la fondazione della
Società.

Abrogato col 1.º di luglio
- 1879 -

Statuto (monitorio)

Costituzione della Società e suo scopo.

Art. 1. È costituita in Cuzzo sull'Adda una Società di Mutuo Soccorso per gli Operai. Essa ha per scopo la fraterna unione, il soccorso reciproco dei Soci Operai in caso di malattia, di continua impotenza al lavoro, e di vecchiaia ed il loro miglioramento materiale, intellettuale e morale.

Coopera quindi possibilmente a favorire il ben essere morale ed economico della classe operaia col diffondere fra la stessa la virtù della previdenza e del risparmio, col promuovere l'istruzione ed ogni utile istituzione a vantaggio degli

Operaio

Art. 2. Il Consorzio si compone di due categorie di Soci, e cioè:

A) Di Soci effettivi profittanti che si obbligano di versare ogni mese ai rispettivi collettori una rata di centesimi ottanta onde aver diritto a tutti i benefici di questa istituzione.

Ogni artefice, operaio, agricoltore, vale a dire ogni individuo di sesso maschile che esercita un'arte o mestiere qualsiasi, che presta l'opera sua dietro mercede, o che in altro modo ritrae dal lavoro il proprio sostentamento può essere compreso nella suddetta categoria di Soci effettivi, cogli inerti obblighi e diritti di sussidio stabiliti dal presente Statuto.

B) Di Soci onorari contribuenti, che si obbligano di versare mensilmente nelle mani del Casiere Lire 10,00, senza acquistare diritto a verun beneficio.

Ogni onorata persona

di qualunque luogo, condizione e sesso può essere ammessa in qualità di Socio onorario mediante il suo diretto contributo mensile o l'annuale versamento di Lire 10,00 nella cassa della Società.

Art. 3. Si accetteranno pure con viva riconoscenza da qualsiasi persona o corporazione offerte tendenti a contribuire e migliorare le condizioni economiche della Società e del suo sviluppo, e se ne attenderà la gratitudine con lettera delle Direzioni.

Art. 4. Possono entrare nel Consorzio tutti coloro che hanno raggiunto l'età di anni 16 e non superata quella di 50. Soltanto nei primi sei mesi di costituzione della Società si accetteranno anche quelli che non avranno raggiunto gli anni 16, ma che avranno compiuti gli anni 15. L'età verrà comprovata mediante fede di nascita.

Art. 5. Per l'ammissione dei Soci resta incaricato

caso il Presidente, il quale delegherà
tre Consiglieri per riferire sulle qua-
lità e sulle condizioni degli indivi-
dui da ricevere nel Consorzio, e si
regolerà sulla relazione dei medesimi
Consiglieri per l'accettazione o
il rifiuto, e darà comunicazione
al Consiglio nella sua prima con-
vocazione.

Art. 6. Al momento dell'iscrizione il Socio ef-
fettivo profittante dovrà essere
immune da malattia, e perfet-
tamente atto al lavoro: fatta
l'iscrizione scadranno la man-
canza di tale requisito, potrà essere
escluso dalla Società per decisione
del Consiglio, salvo che egli rinunci
al ogni diritto di sussidio per tutto
il tempo della sua malattia, du-
rante la quale dovrà pagare la quota
mensile. Lo Stato di perfetta salute
riacquistata dovrà essere accertato dal
medico.

Art. 7. I soci promettono di cooperare mediante

il loro contributo a che sia accertato il
consorzio in comune e fuori, e la Dirczio-
ne avrà facoltà di escludere quelli che
non si attenessero e questo articolo ed
agli altri relativi.

Art. 8. Non è ammesso a far parte della Società
colui che non giustifichi a mezzo di
due testimonii probi riconosciuti
tali dalla Dirczione di non essere sta-
to condannato per reati infamanti.

Art. 9. Il socio che venisse condannato per detti
reati resta escluso dalla Società, e
dopo divenuta esecutoria la sentenza

Art. 10. Sarà parimenti escluso dalla Società
per decisione dell'Assemblea Gene-
rale il socio che dopo due ammo-
nizioni proferte dal Consiglio con-
tinuasse a tenere una condotta pub-
blicamente immorale mostrando
dedite abituamente all'abuso del
vino, dei liquori, al giuoco, all'ozio
e simili.

Art. 11. Potranno egizandio essere esclusi dal Conso-
zio per decisione dell'Assemblea Generale

quasi Soci che mancherà ostinatamente all'obbligo di far istruire i loro figli giusta la legge 15 Luglio 1877 N. 3964 dopo l'applicazione dei vari gradi d'ammenda portati dall'articolo 40 della medesima legge e dopo due ammonizioni della Direzione.

Art. 12. I Soci esclusi in causa dei due precedenti articoli, che dopo prova di ravvedimento potranno essere riammessi dal Consiglio, ma quali Soci nuovi e quindi cogli obblighi e diritti relativi.

Art. 13. Il Socio escluso per qualunque titolo o decaduto non conserva alcun diritto ad indennizzazione per quanto ha sborsato, ed alla Società parimenti non spetta veruna azione verso di lui riguardo ai pagamenti di cui fosse in mora, salvo verso coloro i quali maneggiano il danaro sociale.

Art. 14. I Soci possono reclamare al Consiglio nel caso credenti, lesi nei loro diritti

Dei Contributi Sociali

Art. 15. Tutti i Soci pagheranno regolarmente le loro rate di contributi nella misura portata dalla loro rispettiva età all'atto dell'iscrizione e concorreranno a formare un fondo che serve agli usi per cui è istituito il Concorso.

Sarà libero a ciascun Socio di accrescere con straordinarie charge gli ordinari contributi, ovvero di rinunciare per la Società il diritto giornaliero che gli viene accordato in caso di malattia.

Art. 16. La tassa d'iscrizione per i Soci ^{inglesi} ~~profittanti~~ e stabilisti come segue:

Dai 18 anni ai 45 L. 2. 50

" 45 " " 50 3. 00

Ne sono esenti quelli che hanno un'età non minore di 45 anni e non maggiore di anni 18.

XX Saranno poi transitoriamente ammessi nel primo semestre di costituzione

della Società quelli nell'età d'anni 18 a 55
soddisfacendo la tassa di L. ~~4~~ 5

Art. 17. La tassa di cui all'articolo precedente
sarà pagata all'atto dell'iscrizione.

Art. 18. Il contributo mensile deve essere pagato
dal Socio anche in caso di malattia,
salva facoltà al Consiglio di
esonerarne quel Socio profittante
che rinuncia il sussidio spettante
a favore del Consorzio.

Art. 19. I Soci pagheranno il rispettivo contri-
buto alle epoche fissate nelle mani
del collettore o del capico secondo la loro
categoria. Gli effettivi profittanti che
entrassero nell'esercito nazionale o partigiano
sino in una guerra patria restano esen-
ti da contributo per tempo che trovansi
in attività di servizio. Non godranno
però del sussidio durante questo periodo.

Art. 20. Dopo versamento della rata mensile di cen-
tesimi 80 i Soci effettivi profittanti otte-
ranno analogha annotazione sul rispettivo
libretto. I Soci onorari contribuenti sarà
staccato dal Registro e muniti di libretto

di ricevuta delle quote mensili che pagano.

Art. 21. Il Socio effettivo profittante che alla fine di
un trimestre non avrà pagato tutte le sue rate
soggiacerà alla multa di 10 centesimi, che sarà
doppierata al quarto mese di mancato paga-
mento e triplicherà al quinto mese: e poi
allo spirare del mese successivo, cioè dopo il ter-
zo mese non avrà soddisfatto le quote arretrate
s'intenderà decaduto dalla qualità di Socio.

Art. 22. Egli potrà essere tuttavia riammesso dietro
giustificazioni attendibili e pagando di nuo-
vo la tassa d'entrata come Socio nuovo.

Sarà fatta eccezione di quei Soci che
ammalati prima di aver diritto al soccorso
provino di non aver potuto pagare per ma-
lattia e purché dopo quanto paghino gli ac-
cretti come sarà stabilito dal Consiglio.

Art. 23. Durante la malattia di un Socio effettivo pro-
fittante verrà trattenuta la quota del suo debito
sul soccorso mensile.

Art. 24. Le multe di cui si rendono passibili i Soci,
devono essere pagate entro un mese da quella data
cui vengono loro intimate, quando anche fosse
stato interposto reclamo; mancando esse ran-
no di appartenere al Consorzio.

Art. 25 Il Socio onorario contribuente è tenuto al pagamento per un anno continuo, allo scadere del quale, se non dichiara di ritirarsi mediante preavviso di un mese si riterrà inscritto per un altro anno.

Dei sussidii

Art. 26 Ogni Socio effettivo profittante avrà diritto agli utili promessi dal Consorzio dopo sei mesi dalla di lui ammissione a meno che abbia sborsato anticipatamente le quote mensili di un intero semestre. Però potrà godere, o anche prima, ove il consentano le forze economiche dell'istituzione.

Art. 27 Per godere di tali beneficii devono i Soci o chi per essi notificano la loro condizione fisica mediante certificato medico al rispettivo Consiglio di Visitatori, ed il documento nei casi di malattia sarà rinnovato settimanalmente.

Art. 28 Il sussidio può essere ordinario e straordinario.

Il primo si concede ai Soci infermi o convalescenti che abbiano pagato regolarmente le quote mensili. Perciò ogni Socio infermo sarà tenuto a far depositare presso l'ufficio della Società la ricevuta comprovando i pagamenti veramente

il proprio diritto

si

Ogni Socio avrà diritto di reclamare tali sussidii quando la malattia constatata da certificato medico non gli consenta di ritornare alle sue abituali occupazioni o lavori.

Art. 29 Il sussidio ordinario è di L. 0,75 al giorno per ogni Socio infermo, o per antefatti 15 al di per ogni figlio o figlia al di sotto di sette anni che viva nella famiglia del padre.

Il sussidio ordinario potrà estendersi fino a L. 1,50 dall'Assemblea generale quando il numero dei Soci avrà raggiunto la cifra di 200 e quando le finanze della Società lo permettano.

Segue

Art. 30 I sussidii di cui all'articolo 29
non possono continuare oltre
tre mesi ~~giorni~~. Se la durata della malat-
tia è maggiore verrà assegnato
all'infelice metà del sussidio
ordinario ~~fino ad~~ ^{altri} ~~tre~~ ^{tre} mesi,
~~e non più.~~ ~~per i quali cessava ogni sussidio~~
~~per figli.~~

Art. 31 Il sussidio comincerà
a decorrere due giorni dopo la pre-
sentazione del certificato medico al
l'ufficio della Sanità. Il sussidio
si riceverà la domenica di ogni set-
timana salvo le disposizioni del
presidente in casi speciali.

Art. 32 Le malattie procurate come
per le quelle gradotte dall'abuso del
vino o liquori o da risse provocate
dal vino o da malattie veneree non
danno diritto a sussidio. L'ammala-
to però per causa di risse, quando il
Consiglio provi d'avere agito per la
giusta difesa avrà diritto al sussidio.

Art. 33

Quel vino che simulasse o

^(o cattiva condotta)
profundasse per inerzia ^{o incuria}
la propria malattia perde ogni diritto
al sussidio per quella volta. <sup>Il Consiglio decide in questi
casi sopra rapporto del visitatore curatore, del certificato medico, udite le quattro giorni del socio</sup>
Art. 34 Se entro il primo biennio un socio
si rende cronico o di malattia per
manente e sciolto dalla Società colla
restituzione di quanto ha pagato nel
l'ultimo anno.

Art. 35 La malattia s'intende continuata
se da un infermità all'altra non
vi è l'intervallo di un mese, ed è
cronica se supera il periodo di un
anno.

Art. 36 La vigilanza sopra i soci infermi
è affidata ai Visitatori.

Art. 37 Il socio che cade ammalato fuori
del comune ove fosse chiamato obbliga
per l'esercizio della sua professione, do-
vra entro quattro giorni far pervenire
al presidente un certificato del medico
curante, la cui firma dovrà essere
legittimata dal Sindaco del luogo. Pro-
lungandosi la malattia sarà suf-
ficiente la dichiarazione del solo

medico ogni quindici giorni. In caso di
ritardio dell'avviso come sopra, la ma-
lattia verrà computata da ^{quattro} gior-
ni antecedenti alla data dell'avviso
medesimo.

Le spese di posta e del via-
giato delle ~~Società~~ danaro sono a
carico della Società.

Art. 38 I sussidii straordinari devono accordarsi
soltamente in casi ~~straordinari~~ eccezio-
nali ai soci che ne faranno domanda
alla Società. Detti sussidii verranno
stabiliti dal Consiglio a seconda dei
Fondi della Società.

Art. 39 I sussidii vengono pagati dal Casiere
sopra mandati emessi dalla Direzione
posticipatamente ogni domenica.

Art. 40 Potrà il Consiglio quando permetta la
condizione finanziaria dell'istituzione
contendere ai soci effettivi profittranti
biversosi per continua improbenza
al lavoro o occiparia un sussidio
temporaneo o permanente, avendo
ragione riguardo al tempo decorso

alla loro ammissione al Conseggio.
Art. 41. Ai soci onorari contribuenti non
ispettano i sussidii promessi dall'i-
stituzione. Se però per qualun-
que circostanza essi desiderano appar-
tenere ai soci effettivi profitranti, do-
vranno farne domanda al Presidente
del Consiglio, che detto pagamento
della tassa d'ammissione, disporrà
il cambio di categoria richiesta quan-
do sieno operai, tenendo conto, per
effetto degli utili, del periodo da cui
appartengono al Conseggio.

Dei visitatori

Art. 42. Il socio infermo è soggetto alla sorve-
glianza del Consigliere visitatore, a cui
incombe di recarsi frequentemente
al domicilio del Socio medesimo per
riscontare la natura e durata della
malattia, e della conseguente sospen-
sione di suoi guadagni, sentito
in proposito il medico curante
e di farne rapporto alla Direzione.

Art. 43. Quando il visitatore dubitasse del-
la natura della malattia denunciata
dal Socio potrà detto parere della Dire-
zione, farlo visitare da un Medico
a scelta di questa.

Art. 44. Se la malattia del Socio è ricono-
sciuta grave, la Direzione sulla
proposta del Consigliere visitatore,
deputerà uno o più soci con di-
ritto a farsi surrogare per visitare
più volte al giorno l'infermo
che non abbia famiglia, parenti
o amici che lo assistano: il Socio
che non accettasse tale incarico
senza giustificarsi, sarà passibile
della multa di 10⁰ che sarà ero-
gata a beneficio dell'infermo.

Ordinamento della Società

Dei Collettori

Art. 45. I Collettori saranno in quel nu-
mero che a dettame del Consiglio si
riterranno occorrenze al bisogno
della Società. Essi dovranno designare

al giornale minf^o

(2) Art. 18. Ogni bimestre ~~di~~ a richiederli i Collettori dovranno sottoporre il loro registro al controllo della Direzione, che vi apporrà il visto.

(1) Art. 17. Dovrà ritirare dal Capiere la ricevuta per libretta apposta e con-
segnatagli all'atto delle sue no-
mina.

Armillari

un anno e sono sempre ricchi.
Lib.

Art. 31 La Società è rappresentata ed Amministrata;

- A) Dall' Assemblée Générale des Soci;
B) Dal Consiglio d'Amministrazione
C) Dalla Commissione di Revisione,

Art. 52. L'assemblea generale viene costituita
da dai soci di entrambe le catego-
rie, che abbiano compiuto l'età di
21 anni. In ogni seduta nomina
il suo presidente a maggioranza
relativa di voti sotto la direzione
del socio più vecchio fra i presenti;
sanciona definitivamente il
bilancio Consuntivo, rinnova il
quinto dei consiglieri e delibera sulle
proposte che verranno presentate
dal consiglio nonché sulle modifi-
cazioni ^(e/o aggiunte) al presente Statuto che

L'esperienza avesse avuto conve-
nienti.

Art. 53. L'Assemblea generale si aduna
ordinariamente nella prima
quindicina di marzo d'ogni
anno e straordinariamente quan-
do è convocata dalla Direzione,
da quattro Consiglieri che abbiano
fatto domanda al Presidente, o
da venti dei proprii membri, tem-
po mediante pubblici avvisi
da emanarsi 10 giorni prima
portanti le materie da trat-
tarsi. Le proposte che non
saranno all'ordine del giorno
verranno, salvo i casi d'urgen-
za, discussi in altra adunanza.

2) Art. 54. Quando per insufficienza di
interventuti non si potesse pren-
dere una deliberazione nella prima
adunanza, se ne promuoverà una
seconda nella quale saranno valute
le misure adottate qualunque sia
il numero di presenti.

1 Art. 54. L'adunanza è valida purché
sia presente almeno un terzo dei
componenti. L'Assemblea generale
Art. 55. L'Assemblea generale, ogni biennio,
procede alla nomina del Consiglio
d'Amministrazione e della Com-
missione di Revisione nel pro-
prio seno. Ogni anno poi deb-
berà altresì sopra i reclami dei
soci contro le decisioni della Dire-
zione e del Consiglio; sopra l'ele-
zione dei Soci per condotte immo-
bili come all'Articolo 9 per man-
cata ai loro doveri come agli
articoli 9. 10. 11.

Art. 57. Per entrare nella Società ^(all'adunanza)
deve comprovare la sua qualifica
producendo all'apposito incaricato
il suo libretto dei versamenti colla
quintanza delle ultime somme pagate.

Art. 58. Le discussioni verranno dirette dal
Presidente, il quale determinerà
il modo di votazione, secondo
i casi, accordarsi e toglierli le

facoltà di parlare, quando l'oratore
entra in discorso, convenienti
che potessero compromettere la di-
gnità e l'armonia dell'Adunanza,
o l'ordine e il buon andamento
della Società. Del pari dovrà il
presidente respingere gli scritti e
le proposte che non tendano uni-
camente al miglioramento della
Società, e non riguardino l'am-
ministrazione e l'andamento della
medesima.

Del Consiglio

- Art. 59 Il Consiglio è composto di 15 consi-
gliari, del ~~tre~~ presidente, del ~~tre~~ vice-
presidente e del ~~tre~~ segretario, nomi-
nati a maggioranza assoluta, e
di 10 consiglieri nominati a mag-
gioranza relativa. Non possono
Art. 60 appartenere contemporaneamente
al Consiglio padre e figlio, suocero
e genero, due o più fratelli. In
franca di voti s'intenderà eletto

il più anziano d'età. I consiglieri
saranno sempre rieleggibili.

Art. 61 I soci onorari potranno far parte
della rappresentanza del Consiglio,
non però nella proporzione mag-
giore di un quarto.

Art. 62 Nella riunione del Consiglio
hanno uguale voto deliberativo
tanto il presidente, quanto il
vice-presidente e tutti i singoli
membri.

Art. 63 Il Consiglio durerà in funzione
cinque anni, e si rinnoverà
per quinti ogni anno. Dopo
l'elezione generale la presidenza
per i primi quattro anni è de-
terminata dalla sorte.

Gli uffizi di capiere so-
no il Presidente, il Vice-presidente,
il Capiere, il Segretario. Tutti
poi sono rieleggibili.

Art. 64 Il Consiglio si riunisce ad epo-
che determinate; cioè nella prima
domenica successiva alla sua nomina,

nella ultima domenica di
febbraio per discutere il bilancio
preventivo. ~~Nella~~ ^{nonché} ~~forse~~ ^{spiega} ~~dome~~
nica, 15 novembre, ~~per discutere~~
riovenga, dietro invito della Direzione, consegnato al
bilancio preventivo, ~~procedere~~
meno quattro giorni prima. È valida la tenuta quando
~~alla~~ ~~espressione~~ ~~del~~ ~~questo~~ ~~dei~~ ~~fun~~
~~vi~~ ~~interrogare~~ ~~almeno~~ ~~uno~~ ~~più~~ ~~della~~ ~~metà~~ ~~dei~~
~~semplici~~ ~~in~~ ~~altri~~ ~~spazio~~ ~~quando~~
~~la~~ ~~Presidenza~~ ~~in~~ ~~eventi~~ ~~opportuni~~
Poi per ~~ordinare~~ ~~con~~ ~~la~~ ~~te~~ ~~stato~~
~~discutere~~ ~~la~~ ~~sulla~~ ~~dansenda~~
~~del~~ ~~Consiglio~~

Art. 64 Il Consiglio nella prima adunanza
ripunta le regolarità, e validità
delle nomine fatte dall'Assemblea
Generale: elegge nel suo seno a
maggioranza assoluta la Direzione
e nomina altresì colla stessa pro-
porzione di voti il Segretario
ed il Cassiere.

Art. 65 Nelle altre tenute ordinarie il
Consiglio approva il conto finan-
ziario dell'anno precedente che viene
poi pubblicato per riapunto: deli-
bera il bilancio preventivo del

nuovo anno; prende alla istruzione
del ^{loro} ~~quinto~~ dei fantighioni; decide sul-
l'ammissione di nuovi soci;
nei casi dubbii, dispone le spese
necessarie all'andamento della
Società, prende conoscenza della
Amministrazione e dello stato
di cassa, delibera l'impiego del
danaro sociale, rivolge i ricor-
di soci, pronuncia ammonizio-
ni, infligge multe, decise esclu-
sioni ed altre provvedimenti
correzionali che crede opportuni;
purché siano di propria compe-
tenza. Nelle tenute straordinarie
delibera sugli oggetti proposti dalla
Direzione.

Art. 66 Gli oggetti da trattarsi tanto
nelle tenute ordinarie quanto nelle
tenute straordinarie devono essere
indivisi sulle lettere di convocazione.

Art. 67 Tutti i soci possono assistere alle
riunioni del Consiglio, ma coloro che
disturbano o cercano di influire

sulle deliberazioni con segni di plauso o di biasimo saranno dal Presidente chiamati all'ordine e continuando saranno fatti allontanare.

Art. 68. I Consiglieri rappresentando la Società in generale quali Padri dei Soci, curando di mantenere fra gli stessi il più perfetto accordo ed ascoltando le loro segnanze.

Art. 69. È dovere dei Consiglieri d'assistere a tutte le adunanze del Consiglio e dell'Assemblea generale, patrocinando sempre e con energico interesse dei Soci ed il prospero andamento della Società.

Della Direzione

Art. 71. La Direzione è composta di un Presidente, di un Vice-Presidente, e di tre ispettori che stanno tutti in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Presidente deve curare il buon andamento della Società da esso rappresentata, firma gli atti dell'Amministrazione insieme al Segretario, rilascia i mandati di pagamento, dà ricevute e di spesa, ammette nuovi soci. Insieme col Vice-Presidente e cogli ispettori ammette i nuovi soci, sostiene sempre e sempre parzialmente il Segretario ed il

ordine l'inventario della sostanza sociale ed in base allo stesso lo consegna alla Direzione subentrante.

Art. 72. La Direzione viene canonizzata ogni volta che occorre a cura del Presidente; le decisioni sono valide quando v'intervergono almeno la metà dei componenti la giunta Direzione.

Art. 73. Compete al Presidente di amministrare chiunque trascurasse il proprio dovere. Che qualsiasi funzionario nella trascuranza riferirà al Consiglio nella prossima adunanza il quale potrà dichiararlo decaduto. In cas

Art. 74. In caso di assenza od impedimento il presidente è surrogato da un vice-presidente, ed in mancanza di questo, dall'anziano di famiglia.

Art. 75. La Direzione ha un inserviente da lei assunto ogni anno, al quale sarà corrisposto quel salario che verrà convenuto.

Commissione di Revisione
Art. 76. La Commissione di Revisione è composta di un Presidente, un Vice-Presidente, due membri effettivi ed un membro supplente eletti a maggioranza di voti. Ad essa incombe il riscontro della cassa e delle carte riguardanti la contabilità dell'Amministrazione due volte all'anno.

Art. 77. Tale Commissione può anche procedere ad analoghe ispezioni in altri tempi qualora però sia in assoluta maggioranza.

Art. 78. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è in obbligo di fornire alla ~~amministrativa~~ commissione tutti gli schiarimenti di cui abbisognasse.

Art. 79. Campiotti le proprie operazioni la Commissione dimostra le risultanze in apposita relazione che dal Presidente del Consiglio viene proposta all'Assemblea generale.

Disposizioni generali

Art. 80. La Società si ritiene fin d'ora costituita, e l'Ufficio di Presidenza è incaricato di studiarne l'eruzione in corpo morale. Col 15 Novembre pro. quindi s'incamincerà l'eruzione del contributo mensile dei soci.

Art. 81. Agli Uffici e cariche non sono eleggibili gli analfabeti. Il socio poi eletto a carica o ad ufficio non potrà rinunciarvi né deporlo anzi, sempre, senza legittimi motivi, da rinovarsi dall'Assemblea generale dei soci, e in caso lo faccia non avrà per un anno voto deliberativo nelle assemblee. Tutte le cariche poi sono gratuite, comprese quelle di segretario e cassiere.

Art. 82. Il socio che cada ammalato è in obbligo di avvertire il Presidente. Trascurando quest'obbligo gli potrà venir negato il sussidio.

Art. 83. Anche nel caso che un socio malato approfittasse d'uno stabilimento di beneficenza, e poole la sua famiglia persegua egualmente il sussidio.

Art. 84. Tutti gli avanzi annuali costituiranno il fondo di riserva, il quale potrà col tempo servire per pensioni alla vecchiaia o per temporanei sussidii alle famiglie bisognose dei soci defunti.

Art. 85. I Capitali saranno impiegati:
1. Sulla cassa di risparmio di Milano o con libretto

2. In cartelle del debito Pubblico Italiano e in altri titoli egualmente garantiti.

3. In Buoni del Tesoro a scadenza non maggiore di un anno.

Per un impiego diverso da quello ~~di~~ cui sopra è stabilito occorre l'autorizzazione dell'Assemblea generale.

Art. 86. Gli operai ed agricoltori di comuni limitrofi potranno far parte della Società Operaia di Credito sul l'Adda, quando lo consenta l'Assemblea generale dei soci.

Art. 87. Agli Operai ed Agricoltori che faranno

no parte della Società, si cercherà
di procurar lavoro e si rilasceranno
commendatizie nel caso che vogliano
recarsi fuori di paese per occuparsi
onde abbiano possibilmente lavoro
ed appoggi.

Art. 88. La durata della Società è a tempo
indeterminato. Essa potrà pro-
glersi quando il numero dei soci
discesa al di sotto di 80, quando
per disgrazie imprevedute non
possa soddisfare ai propri impegni
o quando i tre quarti almeno
dei soci lo domanderanno per iscritto
con un'istanza chiaramente
e seriamente motivata. In questi
casi sarà straordinariamente
convocata l'assemblea, alla quale
solo spetterà decretare lo sciogli-
mento, quando però vi concor-
rano i quattro quinti dei soci,
e il voto sia di almeno quattro
quinti dei soci presenti.

Art. 89. Nel caso, che si ritiene improba-

bile, dello scioglimento della so-
cietà, i fondi sociali passeranno
all'Atto Infantile del Comune
e non esistendo questo, forme-
ranno fondo per la sua fon-
dazione, impianto.

Art. 90. La Società ha una propria
bandiera che viene custodita
nell'Ufficio Sociale ed innalzata
solo nelle occasioni solenni e
nelle Adunanze dell'Assemblea
generale.

Art. 91. In caso di morte di un socio,
questi sarà accompagnato all'ul-
tima dimora da una rappresen-
tanza della Società colla bandiera
guarnita a tutto.

Art. 92. La Società procurerà di metter
in relazione con altre di simil ge-
nere per quello scambio di idee
ed azioni d'azione che possono
giocare.

Art. 93.  Cassiere
La Società ha un cassiere ro-

minato dal Consiglio ogni cinque
anni. E' dovere del Cassiere di ri-
surre due ~~Contabili~~ ^{ai Contabili ai quali il Cassiere riceveva i suoi libretti} ~~che~~ ^{che} ~~sono~~ ^{sono} ~~pagate~~ ^{pagate} ~~da~~ ^{da} ~~due~~ ^{due} ~~manchi~~ ^{manchi}
le tasse d'ammissione, le obla-
gioni e gli imposti diversi, di fare
i pagamenti di tutti i spese
che gli verranno imposti con
mandato munito della firma
del Presidente e del Segretario, ri-
tirandane ricevuta in calce del
mandato stesso.

Art. 94. Il ~~Cassiere~~ ^{Presidente} presenterà a richiesta
del Presidente lo stato della cassa
indicando i riscossioni e i
pagamenti, nonché l'elenco dei
Contabili e dei suoi mutui.

Art. 95. Campiteri entro i primi due
mesi d'ogni anno il Resconto
generale dell'esercizio passato,
presentandolo alla Presidenza.

Art. 96. Il Presidente o chi per lui,
potrà senza preavviso e senza
avviso, in unione col Segretario

o Vice-Segretario, fare un conto
di cassa, ed il Cassiere dovrà presen-
tarlo ad esso, e quando si trovi in
cassa un avanzo maggiore di
L. 200, questa somma, sarà
d'accordo col Presidente, depo-
sitata a frutto presso la cassa
di Risparmio di Milano,
e investita in qualche altro
modo che sarà determinato
dal Consiglio a norma delle con-
venienze e a termini del pre-
sente Statuto.

Segretario.

Art. 97. La Società ha un segretario
che è nominato dal Consiglio
e dimette immediatamente
dalla Direzione. Egli interviene
a tutte le Adunanze e ne redige
i verbali. ~~di cui forma appositi~~
~~registri~~, tiene il Protocollo, è
incaricato della contabilità
e compilazione dei rendiconti.

minuti ed annuali, controlli
le operazioni del Cassiere e le
azioni dei consiglieri, collettori,
custode tutti i documenti ed
effetti della Società e col Pres-
idente ne controfirma tutti
gli atti.

Art. 98 Viene ordinato il canone
il gran libro o Matro di dare
ed avere in modo che chiunque
appartenga alla Società possa
aver visione sia della propria
partita che dell'andamento
economico dell'istituzione;
tale libro è custodito dal gene-
rale di cassa.

Art. 99 Prevedendosi che è rimesso a
ciascun collettore il proprio
Registro e stacco reversale
sopra le note degli incassi che
da lui riceve, facendo poi le
opportune annotazioni, colla
successiva distribuzione degli atti
all'Archivio di cui ha la responsabilità.

Art. 100 Il Segretario potrà e pure coa-
diuvato da un Vice-Segretario
nel disimpegno di tutte le sue
incombenze e surrogato in caso
d'assenza od impedimento

Questo è approvato dall'Assemblea
Generale in data del 6 Gennaio 1879

Il Presidente
G. Antonio Lindli

Il Cassiere
G. Giuseppe Nelli

Il Segretario
G. Giuseppe Nelli

Approvato col 1° luglio 1879 in seguito
alla deliberazione della Assemblea Generale

del 17 Agosto 1879.